



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 9 DEL 27/03/2020

OGGETTO: Ordinanza ex art.50 D.Lgs n.267/2000 ulteriori misure per la prevenzione del contagio COVID-19 nel territorio del Comune di Sant'Alessio Siculo avente ad oggetto la limitazione degli orari di apertura e chiusura dei tabaccai.

### IL SINDACO

- **Visto** il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- **Visto** il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- **Visto** in particolare l'art. 1, comma 1, del citato decreto laddove viene disposta l'adozione delle seguenti misure: "a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";
- **Considerato** che con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della necessità, dunque, di adottare misure uniformi su tutto il territorio nazionale, le misure di cui all'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;
- **Atteso** che con DPCM dell'11 marzo 2020, sono state ulteriormente inasprite le misure atte al contenimento del Coronavirus;
- **Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13 marzo 2020;
- **Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19 marzo 2020;
- **Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del 20 marzo 2020;
- **Visto** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 73 del 20 marzo 2020;

- Visto il DPCM del 22 marzo 2020;
  - Richiamata la nota prot. n. 78922 del 23 marzo 2020 con la quale il Presidente del Sindacato Provinciale dei Tabaccai Fit di Messina ha richiesto di equiparare l'orario di chiusura delle rivendite tabacchi presenti sul territorio comunale a quello previsto per gli esercizi di generi alimentari (da lunedì a sabato 07:00-18:00; domenica 07:00-13:00);
  - Vista la L.R. 22 dicembre 1999 n. 28;
  - Visto l'art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"*.
- Per tutta la durata di efficacia del DPCM 22 marzo 2020, e dunque fino al 3 aprile 2020, salvo eventuali proroghe e/o revoche che verranno disposte con provvedimenti statali,

#### ORDINA

1. Che le rivendite di Tabacchi osservino il seguente orario:
  - da lunedì a sabato 07:00-18:00;
  - domenica 07:00-13:00.

#### DISPONE

Che la Polizia Municipale esegua i controlli per il rispetto della presente ordinanza;

L'invio di copia della presente Ordinanza alla Polizia Municipale e Forze di Polizia operanti sul territorio.

#### AVVERTE

Che per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020, come richiamate dal DPCM del 9 marzo 2020, e del DPCM 11 marzo 2020.

Che le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con l'applicazione della Sanzione Amministrativa Pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 ed il massimo di € 500,00 stabilendo il pagamento in misura ridotta di € 450,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, oltre la sospensione dell'attività per il periodo di durata della presente ordinanza nel rispetto della vigente normativa di settore.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 8,00 del 28.03.2020 e avrà la durata fino al 03 aprile 2020 salvo ulteriori disposizioni.



**IL SINDACO**

Dott. Nunzio Giovanni Foti

A handwritten signature in black ink, appearing to be "N. Foti", written over a horizontal line.